

Allegato 1 determina n. 1099 del 12/12/13

CARIGE ASSICURAZIONI

GRUPPO BANCA CARIGE

HA00112

CAUZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1982 - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritta con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi Istituito presso l'Isvap, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Italia - Viale Certosa, 222 - 20156 MILANO - Tel. 02.3076.1 - Telefax 02.3086125 - www.carigeassicurazioni.it - Cap. Soc. € 162.894.180,00 int. vers. - Cod. Fisc. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 01677750156 - Partita IVA 01677750156 - R.E.A. 624493 - Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'Isvap: 1.00031 - Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 83)

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTI PER SERVIZI FORNITURE PUBBLICHE n. 800738968

contraente/ditta obbligata		cod. cliente		cod. fiscale contraente		cod. professione	
GIUSTO UGO DI ABRAMO E GRAZIANO SNC		1429581 1		02758130120			
indirizzo		località		c.a.p.		provincia	
VIA VERDI 114		MARNATE		21050		VA	
ramo	s/ramo	agenzia	codic. ag.	sub. ag.	conv.	decorrenza	scadenza
69	2	MILANO GENERALE	2708			26/02/2013	31/12/2014
proroga		ns. quota %		allegati n.		scadenza	
ANNUALE		DAL 31/12/2014		100		26/02/2013	

ENTE GARANTITO (BENEFICIARIO)

Ente Garante	COMUNE DI CASTELLANZA
Domiciliato	VIA RIMEMBRANZA 4 - 21053 - CASTELLANZA - VA
Importo Garante Euro	834,00

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

PREMESSO

che la ditta GIUSTO UGO DI ABRAMO E GRAZIANO SNC ha assunto in appalto con contratto N. DETERMINA N. 146 del 07/02/2013 l'esecuzione MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - SERVIZIO SPURGI - BIENNIO 2013/2014 - CIG: ZF2085692F per l'importo di 834,00 (OTTOCENTOTRENTAQUATTRO/00).

che l'Ente Appaltante consente alla Ditta sopra indicata di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

CIO' PREMESSO

La CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Milano - Viale Certosa 222, con la presente polizza si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta Obbligata, la quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questa solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Ditta Garante fino alla concorrenza dell'importo massimo di garanzia di cui sopra, quale cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal contratto di appalto suddetto che forma parte integrante della presente polizza.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata dagli obblighi inerenti al contratto di appalto di cui sopra, peraltro la liquidazione del premio di cui in appresso viene fatta in via provvisoria in relazione alla durata dell'appalto che la Ditta Obbligata dichiara essere quella sopraindicata, fermo l'obbligo della Ditta stessa di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata da regolarsi secondo le Condizioni Generali e/o Particolari nella misura di seguito indicata.

CONTEGGIO DEL PREMIO

premio netto	accessori	imposta	totale	prima rata
126,12	37,84	20,48	184,44	
68,38	20,51	11,11	100,00	rate successive

Il premio, dovuto per un periodo poliennale, può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, oppure con bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico indicando come beneficiario l'intermediario in qualità di rappresentante della Società o la Società medesima; è ammesso il pagamento in contanti secondo le vigenti disposizioni in materia di anti-riciclaggio.

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.	CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. L'Agente Generale	Il Contraente	GIUSTO UGO S.N.C.
<p>Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali, riportate nel retro: Art.5 - Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento; Art.6 - Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.; Art.7 - Azione per versamento cauzionale e disciplina della cauzione; Art.10 - Deroga alla competenza territoriale; Art.11 - Inidoneità della cauzione - esclusione da responsabilità del garante.</p>		Il Contraente	GIUSTO UGO S.N.C.
<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, la "Nota Informativa" redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 D. Lgs. n. 175 del 17.3.95.</p>		Il Contraente	GIUSTO UGO S.N.C.
<p>Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e "sensibili" esprime il consenso:</p>		Il Contraente	GIUSTO UGO S.N.C.
<p>- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b) dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6 dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.</p>		Il Contraente	GIUSTO UGO S.N.C.
<p>- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.</p>		Il Contraente	GIUSTO UGO S.N.C.

L'ammontare complessivo della prima rata di premio è stato versato	Emessa in MILANO	Il 26/02/2013
12602/13 1005333803 del		



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue la parola "Società" designa la "CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.,"

- Le parole "Ditta Obbligata" designano la Persona o la Ditta che paga il premio firmando la polizza e che è obbligata principale verso l'Ente Garantito;
- Le parole "Ente Garantito" designano l'Ente appaltante.

Art. 1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA.

Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino alla concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato, si costituisce fideiussore dell'Ente Garantito per le somme che la Ditta Obbligata fosse tenuta a corrispondere al detto Ente in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza.

Art. 2 - CALCOLO DEL PREMIO - DURATA - SUPPLEMENTI DI PREMIO.

La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata, il premio pagato resta acquisito alla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata di proroga in proroga, nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 3 - NOTIZIE SULLO STATO DEI LAVORI.

E' in facoltà della Società di chiedere in qualsiasi momento al Contraente ed all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori nonché di ottenere copia di tutti i documenti relativi alla fase di formazione e di esecuzione del contratto oggetto di garanzia.

Contraente ed Ente Garantito sono tenuti ad ottemperare nel più breve tempo possibile alla richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata dalla Società.

Art. 4 - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO.

La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza, restituito dall'Ente Garantito con annunciazione di vincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che libera la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà alcun caso effetto retroattivo, oppure
- il certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero il verbale di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, nel qual caso la garanzia cessa non oltre 12 mesi dalla data del verbale.

Art. 5 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO.

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dall'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 6 - RIVALSA - SURROGAZIONE.

La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

L'Ente Garantito si impegna a fornire, se richiesto, i documenti necessari per le azioni di regresso, previa formale cessione di diritti e ragioni soddisfatti dalla Società.

Art. 7 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA - VERSAMENTO CAUZIONALE.

Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C. la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- formale chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- in ogni ipotesi di sospensione dei lavori non concordata con l'Ente Garantito anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimidazioni provenienti dalla D.L.;
- in ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- mancato pagamento dei premi di proroga.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatasi per fatto del Contraente la liberazione delle garanzie, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali le somme come sopra conseguite. La Società è espressamente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate vuoi per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente, vuoi per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 8 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque dovute dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 9 - IMPOSTE E TASSE.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - FORME DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante nel frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata, il Foro competente, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società.

Art. 11 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA POLIZZA.

Il Contraente ha predisposto la Scheda tecnica sulla base del formulario del Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito e controllato la completezza e conformità al contratto ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante, ad avvertire il Garante. In ogni caso, il Contraente è tenuto a notificare, se necessario, l'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Agente Generale

L'Assicurato

Il Contraente

GIUSTO VIGO S.n.c.